

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

Sede: Piazza Vittorio Emanuele 44 - 84078 Vallo della Lucania - CF 84000010656 - tel. 0974/714111 - linee passanti - Servizio Attività Produttive - 214/260 - Protocollo 253 - 217 - fax 0974/718064 - mail: pantaleo.pisapia@legalmail.it

Settore Attività Produttive

ORDINANZA N. 20/ 2013

Oggetto: Ordinanza n.19 del 24 maggio 2013 “Attività di intrattenimento musicale (concertini, karaoke, cabaret, intrattenimento con d.j., piccoli intrattenimenti teatrali) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi: rettifica – limitazione orari e sanzioni.

IL SINDACO

vista la propria ordinanza n. 19 in data 24 maggio 2013, con la quale si disciplinano le attività di intrattenimento musicale (concertini, karaoke, cabaret, intrattenimento con d.j., piccoli intrattenimenti teatrali) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi;

vista la circolare n. 3644/c, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico – prot.n. 02004339 in data 28/10/2011, con la quale viene prevista la possibilità di limitare, per motivi di pubblica sicurezza, anche gli orari delle attività di intrattenimento musicale all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi;

visto l'art.7bis (sanzioni) del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ritenuto di dover limitare gli orari degli intrattenimenti di cui innanzi, al fine di evitare danni alla sicurezza pubblica e disturbo alla quiete pubblica;

visto il dlgs. n. 267/2000;

DISPONE

- Di rettificare, per le motivazioni innanzi esposte, la propria ordinanza n. 19/2013;
- E, per l'effetto:

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

- di limitare alle ore 1,00 (una) gli orari delle attività di intrattenimento musicale (es. concertini karaoke, cabaret. intrattenimento con dj.. piccoli spettacoli teatrali) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- è prevista la possibilità di una proroga di 1 (un'ora), eccezionalmente, in occasione di particolari ricorrenze che prevedono un notevole afflusso di pubblico (festività patronali a Vallo capoluogo e frazioni, festività natalizie e pasquali, etc.);
- per l'inosservanza della presente ordinanza, è prevista una sanzione pari a € 500,00 (cinquecentomila).

1. *Avverso la presente ordinanza* è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 D.P.R. 24.11. 1971, n 1199., nel rispetto dei termini previsti per legge.

6. *manda:*

- ai competenti Organi di vigilanza presenti sul territorio per gli opportuni accertamenti sull'osservanza della presente Ordinanza;
- al Settore Attività Produttive – Sede e al SUAP Cilento, con sede alla via M. Mainente, per i consequenziali adempimenti, giusta vigente convenzione (deliberazione consiliare n.12 del 27/04/2001).

Li, 25 maggio 2013

Il Sindaco
dott. Antonio Aloia